

**REGOLAMENTO (CEE) N. 736/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/90 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1990/1991, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere disposto che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole raccolte nella Comunità fruisca delle stesse misure adottate per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che dal bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio di tutte le raffinerie risulta un aumento delle disponibilità di tale zucchero per le raffinerie portoghesi nella campagna di commercializzazione 1990/1991; che, in conseguenza di ciò, si deve modificare il quantitativo di zucchero previsto per quest'ultima campagna dal regola-

mento (CEE) n. 1836/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 3624/90<sup>(4)</sup>, per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/90, la cifra di « 45 000 tonnellate » è sostituita dalla cifra di « 65 000 tonnellate ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1990, pag. 43.